



m_dg.GDAP.25/10/2024.0031761.ID



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
UFFICIO III - RELAZIONI SINDACALI

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria

E, p.c.

Alla Dr.ssa Lina Di Domenico
Vice Capo del Dipartimento

Al Dr. Augusto Zaccariello
ViceDirettore Generale del Personale

Al Dr. Alessandro Salvemini
Direttore della Divisione I – Corpo di Polizia Penitenziaria

Alla Direzione Generale del personale,
delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti
del giudice minorile del DGMC
prot.dgmc@giustiziacert.it

OGGETTO: P.C.D. recante criteri per il trasferimento del personale di Polizia penitenziaria appartenente ai ruoli degli Agenti/Assistenti, dei Sovrintendenti e degli Ispettori in sedi diverse dagli istituti penitenziari e dagli istituti penali per minorenni.

Si trasmette, per opportuna informativa, il P.C.D. del 25 ottobre 2024, a firma del Capo del Dipartimento, recante i criteri per il trasferimento del personale di Polizia penitenziaria appartenente ai ruoli degli Agenti/Assistenti, dei Sovrintendenti e degli Ispettori in sedi diverse dagli Istituti penitenziari e dagli Istituti penali per minorenni.

Seguirà una circolare esplicativa.

Distinti saluti.

D'ORDINE DEL DIRETTORE A.P.C.

Dr.ssa Ida Del Grosso

Il funzionario G.P. Viola Mancuso

Viola Mancuso



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”;
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO in particolare l’articolo 8, comma 1 lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato*”;
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016 concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 D.P.C.M. 84/2015 nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione Penitenziaria ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 63/2006;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015 n. 124, al decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 12 luglio 2023, recante “*Ripartizione della dotazione organica del Corpo di Polizia penitenziaria appartenente ai ruoli dei Agenti-Assistenti, Sovrintendenti e Ispettori*”;
- VISTO il Decreto ministeriale 10 dicembre 2023 recante *Modifiche al decreto 2 marzo 2016 concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63*;
- ATTESA la necessità di regolamentare compiutamente il trasferimento e anche l’eventuale assegnazione temporanea del personale di Polizia Penitenziaria non appartenente alla carriera dei funzionari a sedi diverse dagli istituti penitenziari, ad esclusione del N.I.C., G.O.M., U.S.P.E.V. e G.I.O. per i quali vi è procedura separata;
- SENTITO il Capo del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità;
- SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria.

DECRETA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento disciplina i criteri per il trasferimento del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente ai ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la Scuola superiore dell'esecuzione penale, le Scuole di formazione, gli Istituti di istruzione, i Provveditorati regionali e i Centri per la giustizia minorile.
2. Il presente provvedimento non si applica alle assegnazioni di personale presso il Gruppo operativo mobile, il Gruppo di intervento operativo ed il Gruppo di intervento regionale, il Nucleo investigativo centrale, i Nuclei investigativi regionali, l'Ufficio per la sicurezza e la vigilanza, il Servizio sicurezza presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e i Nuclei presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna.

Art. 2

(Rilevazione dei posti disponibili)

1. La Direzione generale del personale, ogni due anni, rileva e rende noti i posti disponibili presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la Scuola superiore dell'esecuzione penale, le Scuole di formazione, gli Istituti di istruzione.
2. Per la sede del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per la Scuola superiore dell'esecuzione penale, per le Scuole di formazione e gli Istituti di istruzione, la Direzione generale del personale indice interpello di carattere nazionale, secondo la disciplina del presente provvedimento.
3. Previa autorizzazione del Direttore Generale del Personale, i Provveditorati regionali provvedono ad indire interpello per il distretto di competenza, rilevati e resi noti i posti disponibili, riservati esclusivamente al personale amministrato nel distretto.
4. Per la sede del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la Direzione generale del personale e delle risorse, rilevati e resi noti i posti disponibili, indice interpello di carattere nazionale, secondo la disciplina del presente provvedimento.
5. Previa autorizzazione del Direttore generale del personale e delle risorse, i Centri per la giustizia minorile provvedono ad indire interpello per il distretto di competenza, rilevati e resi noti i posti disponibili, riservati esclusivamente al personale amministrato nel distretto.
6. L'interpello è indetto per ruolo di appartenenza e consiste in una procedura di valutazione dei requisiti di partecipazione, dei titoli e in un colloquio attitudinale.
7. Per l'assegnazione di personale presso gli uffici giudiziari, ivi compreso il servizio di ordine e sicurezza delle strutture giudiziarie, l'interpello, riservato al personale amministrato nel



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

distretto, è indetto dal Provveditorato regionale competente, che procederà alla valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli secondo la procedura di cui all'art. 5 comma 2 e, successivamente, invierà gli atti alla Direzione Generale del personale, la quale concluderà la procedura di interpello secondo quanto previsto all'art.6 comma 1.

8. In caso di esaurimento della graduatoria, laddove siano rilevate esigenze, si procede a interpello straordinario, utilizzando la procedura prevista dal presente provvedimento, anche se non siano decorsi i due anni.

Art. 3

(Requisiti per la partecipazione)

1. Per partecipare all'interpello l'aspirante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) anni quattro di servizio effettivo nel Corpo di polizia penitenziaria;
 - b) aver riportato nei rapporti informativi nei tre anni antecedenti alla data dell'interpello un giudizio non inferiore a buono;
 - c) assenza di procedimenti penali definiti in primo grado con sentenza di condanna e/o di condanne definitive;
 - d) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria nel quinquennio precedente.
2. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere autocertificati contestualmente all'istanza di partecipazione.

Art. 4

(Titoli valutabili)

1. Sono oggetto di valutazione i seguenti titoli:

a) Per ogni anno di servizio nel Corpo, fino a un massimo di 5,00 punti	punti 0,25 ¹
b) Diploma di maturità	punti 1,00
c) Diploma di laurea triennale	punti 4,00
d) Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento	punti 7,00
e) Per ogni ulteriore laurea	punti 3,00
f) Per ogni Master post laurea di 2° livello	punti 1,00
g) Per ogni Master post laurea di 1° livello	punti 0,50
h) Rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore alla data dell'interpello:	
Giudizio di ottimo punti 32	punti 3,50
Giudizio di ottimo punti 31	punti 3,40

¹ Ai fini della valutazione di un anno di anzianità viene considerata anche la frazione superiore a mesi 6.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- | | | |
|----------------------|----------|------------|
| Giudizio di ottimo | punti 30 | punti 3,30 |
| Giudizio di ottimo | punti 29 | punti 3,20 |
| Giudizio di ottimo | punti 28 | punti 3,10 |
| Giudizio di ottimo | punti 27 | punti 3,00 |
| Giudizio di distinto | punti 26 | punti 2,90 |
| Giudizio di distinto | punti 25 | punti 2,80 |
| Giudizio di distinto | punti 24 | punti 2,70 |
| Giudizio di buono | punti 23 | punti 2,60 |
| Giudizio di buono | punti 22 | punti 2,50 |
| Giudizio di buono | punti 21 | punti 2,40 |
| Giudizio di buono | punti 20 | punti 2,30 |
- i) Conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici: viene attribuito 0,20 per ogni attestato regolarmente certificato fino ad un massimo di punti 2,00.
Saranno oggetto di valutazione i seguenti attestati e certificati:
ECDL -ECDL base; standard; expert.
PEKIT – Peket for school; Peket Expert; Peket advanced; Peket Web Creation; Peket Cads; Peket Libercloud; Peket digital lessons.
CISCO – Entry level; Associate level; Professional level; Expert; Architect.
VMWARE – Associate; Professional; Advanced professional; Expert; Engineer; Administrator; Architect; Developer.
ITIL v2 FOUNDATIONS.
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST – Specialist; Expert; Master.
EIPASS basic; EIPASS 7 Moduli User, EIPASS Progressive.
EIRSAF – Passaporti informatici “Eirsaff full”, “EIRSAFF four” e EIRSAFF Green”;
- j) Conoscenza di una o più lingue straniere certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera, riconosciuti dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 marzo 2012 e dal Decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo e di formazione AOODPIT/0000550 del 6 maggio 2020: viene attribuito 0,20 per ogni attestato regolarmente certificato fino ad un massimo di punti 2,00.
- k) Ricompense fino ad un massimo complessivo di punti 2,50
- | | |
|---|-------------|
| Promozione per meriti straordinari | punti 0,70; |
| Encomio solenne | punti 0,60; |
| Encomio | punti 0,40; |
| Lode | punti 0,25; |
| Medaglia d’oro al Merito di Servizio | punti 0,60; |
| Medaglia d’argento al Merito di Servizio | punti 0,40; |
| Medaglia di bronzo al Merito di Servizio | punti 0,25; |
| Attestato di pubblica benemerenzza del Dipartimento | |



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- della protezione civile punti 0,25;
2. Per gli interPELLI per l'assegnazione o il trasferimento presso le Scuole di Formazione e gli Istituti di Istruzione saranno oggetto di valutazione anche i seguenti titoli:
- l) qualifica di istruttore di tiro del Corpo punti 1,00;
 - m) qualifica di istruttore MGA del Corpo punti 1,00;
 - n) qualifica di istruttore di guida del Corpo punti 1,00;
 - o) qualifica di istruttore servizi scorta e sicurezza del Corpo punti 1,00;
 - p) qualifica di armaiolo punti 1,00;
 - q) qualifica di istruttore di addestramento formale punti 1,00;
3. Per gli interPELLI per il trasferimento presso la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento o presso gli Uffici Detenuti dei Provveditorati Regionali:
- a) possesso attestato di matricolista punti 1,00
4. I requisiti di cui alle lettere b), c) e d) non sono cumulabili.
5. Nel caso in cui il candidato possieda due o più titoli di cui alle lettere c) e d), viene riconosciuto il punteggio più alto per il titolo di livello superiore. Dalla seconda laurea in poi si calcolerà anche il punteggio di cui alla lettera e).
6. I titoli di cui ai precedenti commi devono essere posseduti e prodotti ovvero autocertificati (ai sensi della vigente normativa) al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione.

Art. 5

(Valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli)

1. La valutazione dei titoli e la relativa graduatoria di tutte le sedi previste dall'articolo 2, comma 2, sono rimesse ad apposita commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale o del Vicedirettore generale, composta da un Primo Dirigente di Polizia penitenziaria, da due appartenenti alla carriera dei Funzionari del Corpo, con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto e da un appartenente al ruolo degli Ispettori con funzioni di segretario.
2. La valutazione dei titoli e la relativa graduatoria di tutte le sedi previste dall'articolo 2, comma 3, sono rimesse ad apposita commissione, nominata con provvedimento del Provveditore Regionale, composta da un Primo Dirigente di Polizia penitenziaria, da due appartenenti alla carriera dei Funzionari del Corpo, con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto e da un appartenente al ruolo degli Ispettori con funzioni di segretario.
3. La valutazione dei titoli e la relativa graduatoria di tutte le sedi previste dall'articolo 2, comma 4, sono rimesse ad apposita commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse, composta da un Primo Dirigente di Polizia penitenziaria, da due appartenenti alla carriera dei Funzionari del Corpo, con qualifica non



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- inferiore a Dirigente Aggiunto e da un appartenente al ruolo degli Ispettori con funzioni di segretario, tutti in servizio presso il menzionato Dipartimento.
4. La valutazione dei titoli e la relativa graduatoria di tutte le sedi previste dall'articolo 2, comma 5, sono rimesse ad apposita commissione, nominata con provvedimento del direttore del Centro per la giustizia minorile, composta da un Primo Dirigente di Polizia penitenziaria, da due appartenenti alla carriera dei Funzionari del Corpo, con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto, ovvero, in caso di carenza di Funzionari, da due appartenenti al ruolo degli Ispettori, nonché da un appartenente al ruolo degli Ispettori con funzioni di segretario, tutti in servizio presso il menzionato Dipartimento.
 5. La graduatoria provvisoria è notificata ai candidati per eventuali osservazioni e reclami e, trascorsi 15 giorni, diviene definitiva. Viene trasmessa, inoltre, alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria, che garantiscono il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.
 6. La graduatoria definitiva, relativa ai requisiti e ai titoli, viene notificata agli interessati e trasmessa alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria, che assicurano il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.

Art. 6

(Commissione per colloquio attitudinale)

1. Formata la graduatoria per titoli, per l'interpello di cui all'articolo 2, comma 2, è nominata dal Direttore Generale del personale o dal Vicedirettore generale una commissione, presieduta da un Direttore di divisione o ufficio e composta da due Funzionari di Polizia Penitenziaria con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto, uno dei quali in qualità di perito selettore, e da un appartenente al ruolo degli Ispettori con funzioni di segretario.
2. Formata la graduatoria per titoli, per l'interpello di cui all'articolo 2, comma 3, il Provveditore regionale nomina la commissione per il colloquio attitudinale, relativamente al distretto di competenza, avente medesima composizione di quella di cui al punto 1.
3. Formata la graduatoria per titoli, per l'interpello di cui all'articolo 2, comma 4, il Direttore generale del personale e delle risorse nomina la commissione per il colloquio attitudinale, relativamente agli uffici e servizi di competenza, avente medesima composizione di quella di cui al punto 1.
4. Formata la graduatoria per titoli, per l'interpello di cui all'articolo 2, comma 5, il direttore del Centro per la giustizia minorile nomina la commissione per il colloquio attitudinale, relativamente al distretto di competenza, avente medesima composizione di quella di cui al



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- punto 1, con la possibilità, in caso di carenza di Funzionari, di individuare appartenenti al ruolo degli Ispettori in qualità di componenti.
5. Le commissioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 procedono al colloquio attitudinale previsto dall'articolo 7.
 6. All'esito dei colloqui, le commissioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 inviano gli atti al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ovvero al Provveditorato e al Centro per la giustizia minorile, a seconda della competenza sul relativo interpello.
 7. Per la verifica delle conoscenze di informatica e di lingua straniera, le commissioni possono essere integrate da componenti esperti nelle relative materie.

Art. 7

(Colloquio attitudinale e graduatoria definitiva)

1. Le commissioni di cui all'articolo precedente procedono ad un colloquio che verte sulla verifica delle motivazioni e delle attitudini a prestare servizio presso le articolazioni oggetto di interpello, nonché sulla verifica dei titoli di cui alle lettere i) e j) e al comma 2 e 3 dell'articolo 4 e sulle competenze dichiarate.
2. Il colloquio può essere effettuato anche da remoto attraverso lo strumento della videoconferenza.
3. La commissione attribuisce un punteggio fino ad un massimo di punti 7,00.
4. Il contenuto del colloquio è riportato, anche in forma riassuntiva, in apposito verbale, nel quale andranno indicati anche i criteri utilizzati per la valutazione dei candidati. L'attribuzione del punteggio è adeguatamente motivata.
5. È ammesso al colloquio selettivo il personale che, collocato nella graduatoria per titoli, può ambire, ottenendo il punteggio massimo di punti 7,00 previsto al comma precedente, a collocarsi in posizione utile in graduatoria.
6. Il punteggio conseguito all'esito del colloquio è sommato al punteggio risultante dalla graduatoria per titoli.
7. Al termine dei colloqui viene formata una graduatoria unica per le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, da cui potrà attingersi, sempre nei limiti temporali della vigenza, per tutte le divisioni e gli uffici, anche in caso di specifiche e sopravvenute esigenze. Allo stesso modo procedono il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, i Provveditorati regionali e i Centri per la giustizia minorile per le divisioni e gli uffici di rispettiva pertinenza.
8. Le graduatorie sono trasmesse alla Direzione generale del personale, la quale, fermo restando il periodo di prova di cui all'art. 9, adotta i provvedimenti di trasferimento, nei già menzionati uffici, del personale risultato vincitore. Allo stesso modo procedono il Dipartimento per la



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- giustizia minorile e di comunità, i Provveditorati regionali e i Centri per la giustizia minorile per le divisioni e gli uffici di rispettiva pertinenza.
9. Per le Scuole di formazione e gli Istituti di istruzione vengono redatte graduatorie separate.
 10. Le graduatorie definitive rimangono vigenti per due anni e sono trasmesse alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria, che assicurano il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.

Art. 8 (Periodo di prova)

Il candidato risultato vincitore effettua un periodo di prova di tre mesi, prorogabile per una sola volta, al cui termine il Direttore generale del personale, per il D.A.P., il Direttore generale del personale e delle risorse, per il D.G.M.C., ovvero il Provveditore regionale o il direttore del Centro per la giustizia minorile, per gli interpellati di rispettiva competenza, esprimono il giudizio conclusivo ai fini del trasferimento presso la sede posta ad interpellato.

Art. 9 (Disposizioni finali)

1. Con la pubblicazione del presente provvedimento cessa di avere efficacia il provvedimento 14 ottobre 2021 e tutti i precedenti provvedimenti aventi ad oggetto i criteri per la mobilità del personale di Polizia Penitenziaria appartenente ai ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, la Scuola Superiore dell'esecuzione penale, le Scuole di formazione, gli Istituti di istruzione, i Provveditorati Regionali e i Centri per la Giustizia minorile.

Dato in Roma, il 25 OTT 2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giovanni Russo